

MISURA 121: AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE**1. DESCRIZIONE DELLA MISURA****1.1 Descrizione generale**

Il sistema agroalimentare veneto si basa sia sulla produzione di commodities, da parte prevalentemente di aziende medio grandi, sia su produzioni di elevata ed elevatissima qualità ottenute da aziende specializzate di piccole e medie dimensioni. Perché questo sistema possa affrontare e vincere le sfide dettate dalla progressiva globalizzazione dei mercati, risulta strategico consolidare la competitività del sistema attraverso una serie di interventi mirati all'ammmodernamento strutturale, tecnologico e organizzativo-strategico delle imprese, secondo un approccio comunque coerente con le esigenze e le prospettive di generale sostenibilità delle attività agricole. Inoltre, gli interventi previsti dalla presente misura sono volti ad affrontare anche la tematica delle "Nuove Sfide" in accordo con la strategia comunitaria.

Sulla base delle sopra esposte considerazioni, la misura 121 viene attivata con due distinte modalità:

1. come misura singola con riserva di fondi per specifiche aree e tipologie di azione;
2. nell'ambito del Pacchetto giovani, come misura obbligatoria per i giovani già insediati (PGB).

1.1.1 Applicazione come misura singola

La misura viene attivata secondo due tipologie di azione:

1. Misura 121, azione S, "Ammmodernamento delle aziende agricole" per tutti i comparti produttivi ad esclusione del settore lattiero caseario;
2. Misura 121, azione LC, "Ristrutturazione del settore lattiero-caseario" (solo per il latte vaccino).

Per ciascuna tipologia di azione verranno stilate due graduatorie: una per le zone montane e una per le altre zone.

I richiedenti possono presentare istanza, nel presente bando, esclusivamente a valere su un'unica tipologia di azione e zona.

In particolare :

Misura 121 azione S: "Ammmodernamento delle aziende agricole".

Riguarda tutti i settori, ad eccezione di quello lattiero caseario, con i limiti, vincoli e priorità previsti dalla scheda misura e dai capp. 5.2.4 e 10.2 del Programma.

Comprende anche gli interventi relativi alle "Nuove Sfide":

a) Produzione di energia e miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture. L'applicazione prevede investimenti volti alla produzione di energia, a esclusivo utilizzo aziendale, a partire da fonti agro-forestali, fonti rinnovabili e dai reflui provenienti dall'attività aziendale. L'azione ricomprende anche la realizzazione di impianti specializzati pluriennali di colture per biomassa da utilizzarsi a fini energetici e il miglioramento dell'efficienza energetica di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli.

b) Riduzione dell'impatto ambientale e difesa attiva colture. Prevede l'introduzione di macchine e attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura e dell'allevamento attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica e la conservazione del suolo. Sono compresi anche gli interventi di difesa

*attiva delle coltivazioni e gli interventi per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dall'attività di trasformazione dei prodotti.*¹⁴

c) Riconversione irrigua. Riguarda la riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue finalizzata al risparmio idrico e alla tutela delle falde.

Misura 121 azione LC: "Ristrutturazione del settore lattiero-caseario".

Riguarda gli interventi di ristrutturazione produttiva del settore lattiero caseario con i limiti, i vincoli e le priorità previsti dalla scheda misura e dai capp. 5.2.4 e 10.2 del Programma.

*Comprende anche gli interventi relativi alle "Nuove sfide".*¹⁵

1.1.2 Applicazione nell'ambito del Pacchetto Giovani come misura obbligatoria (PGB)

La misura viene attivata, come misura obbligatoria, nell'ambito del Pacchetto Giovani destinato ai soggetti già insediati (PGB).

Per l'applicazione nel Pacchetto Giovani sono definite le seguenti azioni:

Azione 121PGB:	"Ammodernamento delle aziende agricole"
Azione 121PGB – LC:	"Ristrutturazione del settore lattiero-caseario" (solo latte vaccino)

L'azione 121PGB – LC si applica esclusivamente al settore lattiero caseario, mentre l'azione 121PGB si applica a tutti gli altri settori produttivi e comprende anche gli interventi relativi alle "Nuove sfide".

In ogni caso, valgono i limiti, vincoli e priorità previsti dal Pacchetto Giovani e dai capp. 5.2.4 e 10 del Programma.

Lo specifico paragrafo del presente bando individua gli interventi ammissibili, sia tradizionali che riguardanti le "Nuove Sfide".

1.2 Obiettivi

Gli obiettivi principali della misura sono:

- Miglioramento della competitività complessiva del sistema, assicurando la sostenibilità ambientale territoriale e paesaggistica dell'agricoltura e delle sue attività.
- Finalizzare i percorsi di ammodernamento verso effettive strategie di impresa, anche con riferimento agli aspetti logistici.
- Miglioramento degli standard qualitativi dei prodotti agricoli.
- Favorire i processi di integrazione nell'ambito delle filiere e dei mercati.
- Sviluppare rapporti consolidati tra strutture produttive e territorio rurale.
- Favorire le riconversioni e ristrutturazioni produttive in relazione alle riforme nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato esigenze del mercato (es.: settore del tabacco).
- Assistere il processo di adeguamento alle disposizioni normative in materia di miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali, di tutela dell'ambiente, di sicurezza sul lavoro.
- Favorire l'innovazione tecnologica e organizzativa, anche attraverso la diffusione delle TIC.
- Favorire un ruolo attivo dell'agricoltura nel combattere i cambiamenti climatici attraverso la riduzione delle emissioni di carbonio da fonti fossili, lo sviluppo di pratiche agronomiche conservative, la migliore gestione delle risorse idriche.
- Favorire la ristrutturazione del settore lattiero caseario.

¹⁴ Sostituzione apportata con DGR n. 167 del 03/02/2010

¹⁵ Sostituzione apportata con DGR n. 167 del 03/02/2010

1.3 Ambito territoriale

1.3.1 Applicazione come misura singola

La misura si applica su tutto il territorio regionale.

Per gli interventi effettuati nelle zone montane come classificate in Allegato 6 al PSR, viene prevista una specifica riserva dell'importo messo a bando.

1.3.2 Applicazione nell'ambito del Pacchetto giovani

La misura si applica su tutto il territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 Soggetti beneficiari

1. Imprese agricole in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al successivo paragrafo 2.2.

2.2 Criteri di ammissibilità

2.2.1 Requisiti soggettivi (del titolare dell'impresa):

- a) possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) come definito dalla normativa nazionale e regionale. In alternativa, essere imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 del Cod. Civ., iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP;
- b) possedere sufficiente capacità professionale derivante, alternativamente, da:
 - possesso di titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario.
Per le lauree sono ammissibili:
 1. Diploma di Laurea in Scienze Agrarie, Scienze Forestali ed Ambientali, Veterinaria e relative equipollenze, per i titoli appartenenti al vecchio ordinamento,
 2. Laurea specialistica del nuovo ordinamento appartenente alle classi 74/S, 77/S, 79/S e 47/S;
 - frequenza in Veneto di apposito corso di formazione, di almeno 150 ore, riconosciuto dalla Regione ai fini del primo insediamento;
 - svolgimento di attività agricola come capo azienda o coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per almeno un triennio in data antecedente alla presentazione della domanda;
- c) avere età inferiore a 65 anni.

Nel caso di società di persone, di cooperative agricole, comprese quelle di conduzione di terreni e/o allevamenti ed attività connesse, di società di capitali, lo statuto o l'atto costitutivo devono prevedere, quale oggetto sociale, l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Cod. Civ. e tutti i requisiti soggettivi devono essere in capo, rispettivamente, ad almeno un socio, ad almeno un socio amministratore e ad almeno un amministratore.

2.2.2 Requisiti oggettivi (dell'impresa):

- a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.;
- b) iscrizione nell'Anagrafe del Settore Primario;
- c) presenza in Veneto di almeno una U.T.E. come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999 n. 503;
- d) avere una dimensione economica aziendale, espressa in termini di reddito lordo, pari ad almeno 3 UDE (unità di dimensione economica europea: 1 UDE = 1.200 € di RL standard) nelle zone montane e ad almeno 10 UDE nelle altre zone;
- e) titolarità di quota latte al 1° aprile 2009 per le aziende che presentino istanza relativa al settore lattiero-caseario (Misura 121 azione LC "Ristrutturazione del settore lattiero-caseario");

- f) presentazione di un piano aziendale degli investimenti, sottoscritto da parte di un tecnico qualificato e dal richiedente l'aiuto, volto a dimostrare un incremento del rendimento globale dell'azienda. Tale incremento sarà valutato sulla base del miglioramento della performance economica aziendale espressa in termini di incremento del Reddito Operativo.

Ad eccezione del settore lattiero-caseario, nel caso gli interventi previsti, per loro natura, non portino ad assicurare un miglioramento di tale parametro economico, il rendimento globale dell'operazione può essere valutato attraverso il miglioramento di almeno uno dei seguenti parametri che rappresenti l'obiettivo principale delle operazioni previste nel piano aziendale:

- miglioramento della qualità delle produzioni;
- incremento occupazionale;
- incremento della quantità di energia rinnovabile rispetto all'energia utilizzata;
- riconversione di sistemi irrigui finalizzati al risparmio idrico.

Per la dimostrazione del miglioramento della qualità delle produzioni si fa riferimento alla certificazione del 100% della produzione certificabile; la PLV da produzione certificata, nella situazione ex post, deve essere almeno pari al 20% della PLV aziendale ex ante, dedotta quella relativa a produzioni, eventualmente, già certificate.

Per PLV certificata si fa riferimento a quella soggetta a sistemi di qualità alimentare riconosciuti dalla Comunità europea come previsto dal Reg. (CE) 1974/2006 (biologico, DOP, IGP esclusi vini, STG, DOC, DOCG), a Marchio Regionale (L.R. 12/2001) o a certificazione volontaria di prodotto (UNI 10939, UNI 11020, ISO 22005, EUREPGAP/GLOBAL GAP/BRC/IFS).

Per il parametro occupazionale si fa riferimento alla dimostrazione dell'incremento di almeno una ULA (unità lavorativa anno) documentabile mediante l'iscrizione all'INPS. Una ULA corrisponde a un lavoratore occupato a tempo pieno.

Per la dimostrazione dell'incremento della quantità di energia (elettrica e/o termica) proveniente da fonti rinnovabili quest'ultima, nella situazione ex post, dovrà essere pari ad almeno il 20% del fabbisogno aziendale iniziale dedotta la quantità di energia rinnovabile eventualmente prodotta prima dell'investimento.

L'incremento della quantità di energia rinnovabile è dimostrabile mediante il confronto tra il consumo medio degli ultimi 24 mesi prima della presentazione della domanda della tipologia di energia considerata (elettrica e/o termica e dimostrabile mediante fatture e bollette energetiche, e l'energia prodotta dall'impianto a regime, che sarà misurata mediante l'installazione di appositi contatori.

La riconversione dei sistemi irrigui finalizzati al risparmio idrico viene espressa in ettari di superficie riconvertita a sistemi a minore consumo idrico. Il risparmio di acqua, ottenuto mediante la riconversione, deve portare alla riduzione del consumo complessivo aziendale di acqua irrigua pari almeno al 25 % dei consumi totali precedenti all'intervento di riconversione.

Gli elementi qualitativi utilizzati per la dimostrazione del miglioramento del rendimento globale dell'impresa devono essere collegati agli investimenti oggetto di contributo e mantenuti almeno per il periodo vincolativo previsto per gli investimenti (sette anni per gli investimenti strutturali, cinque anni per gli investimenti dotazionali) pena la decadenza dell'istanza e il recupero delle provvidenze erogate.

Il piano aziendale dovrà essere redatto secondo il format messo a disposizione dalla Regione in collaborazione con ISMEA/Rete Rurale Nazionale 2007-2013 e disponibile sul sito di AVEPA.

Se gli interventi previsti dalla misura sono effettuati in aziende gestite da giovani agricoltori neoinsediati dovranno essere inseriti nel piano aziendale previsto dal Pacchetto Giovani B che sostituisce il piano aziendale di cui alla presente lettera;

- g) presentazione di una relazione per la valutazione di incidenza del progetto, secondo la procedura prevista dalla DGR 10 ottobre 2006 n. 3173, qualora gli interventi ricadono all'interno delle zone

speciali di conservazione o dei siti di importanza comunitaria od interferenti con esse – definite ai sensi delle Dir. 79/409/CEE e Dir. 92/43/CEE – riportate dalla cartografia allegata alle deliberazioni della Giunta Regionale 21 febbraio 2003, nn. 448 e 449. Tale relazione non è richiesta qualora sia già stata presentata ad altra amministrazione ai fini del rilascio di permessi ed autorizzazioni allegati alla domanda di partecipazione alla presente misura.

- h) impegno a condurre l'azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno.
- i) impegno a tenere la contabilità aziendale secondo i parametri definiti dalla Regione del Veneto per un periodo di 5 anni a partire dalla data della singola decisione di concedere il sostegno

Per le domande di adesione alla misura 121_PGB e 121_PGB-LC, presentate da giovani agricoltori con età inferiore ai 40 anni insediati per la prima volta in qualità di titolare o contitolare di un'azienda agricola, i requisiti indicati alle lettere d) e e) verranno valutati come prospettiva da conseguire entro la conclusione del Piano aziendale attraverso gli investimenti e le azioni ivi previsti.¹⁶

Qualora il richiedente non sia in possesso, alla data di chiusura del bando, delle dichiarazioni annuali fiscali (I.V.A., Unico) relative all'ultimo anno fiscale, potrà:

- 1. utilizzare documenti contabili equipollenti per la compilazione del piano aziendale;
- 2. utilizzare le dichiarazioni fiscali per l'anno 2008, dichiarando che non vi sono state, nel corso dell'ultimo anno fiscale, sostanziali variazioni nella struttura aziendale (terreni, fabbricati e dotazioni) e nella sua organizzazione (indirizzo produttivo) ed impegnandosi a presentare la documentazione non appena disponibile;
- 3. *Le imprese costituite nell'anno 2009 e nel 2010, comunque prima della presentazione della domanda a valere sul presente bando, al fine di non inficiare la possibilità di presentazione dell'istanza per la mancanza della relativa dichiarazione I.V.A. annuale completa, possono:*
 - a. *compilare la scheda di bilancio per l'anno 2009, purché l'attività sia iniziata entro i primi due mesi dell'anno;*
 - b. *utilizzare le dichiarazioni fiscali dell'azienda preesistente dichiarando che non sono intervenute, nell'ambito della azienda neocostituita, sostanziali variazioni nella struttura aziendale (terreni, fabbricati e dotazioni) e nella sua organizzazione (indirizzo produttivo). In tal caso i limiti massimi di intervento e di spesa ammissibile di cui al paragrafo 4.3, si applicano all'azienda neocostituita tenuto conto di quanto eventualmente finanziato alle aziende preesistenti nel corso del presente periodo di programmazione dello Sviluppo rurale (2007-2013).¹⁷*

2.2.3 Deroghe per il rispetto dei requisiti comunitari di nuova introduzione

Gli investimenti dovranno essere realizzati assicurando, nei termini indicati dall'articolo 26 del Reg. (CE) 1698/2005, la conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali, applicabili agli specifici investimenti.

Ai sensi dell'art. 26 del medesimo regolamento e dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione, per tutti i beneficiari, compresi i giovani agricoltori neoinsediati, sono ammesse le sottoriportate deroghe.

Con riferimento alla *Direttiva 96/61/CE* sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) riguardante una serie di attività fra cui quella dell'allevamento di avicoli (con più di 40.000 posti pollame) e di suini (con più di 2.000 posti suini da produzione e più di 750 posti scrofe), il principio generale è quello dell'adozione di misure preventive dell'inquinamento applicando le "migliori tecniche disponibili" (BAT). L'entrata in vigore degli obblighi previsti da tale direttiva decorre dal 30/10/2007. In considerazione della particolare complessità degli adempimenti e per dare modo alle aziende interessate di individuare ed adottare le effettive "migliori tecniche disponibili" che assicurino il minore impatto ambientale possibile, si prevede che gli investimenti strutturali e dotazionali necessari per gli adeguamenti alla normativa, possano beneficiare delle provvidenze della presente misura fino al 29/10/2010.

¹⁶ Sostituzione apportata con DGR n. 167 del 03/02/2010

¹⁷ Sostituzione apportata con DGR n. 167 del 03/02/2010

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 Tipo di interventi

L'azione regionale è volta ad incentivare gli investimenti strutturali e dotazionali che migliorino il rendimento globale e la competitività dell'azienda agricola, favoriscano l'adeguamento a particolari norme comunitarie e riducano l'impatto ambientale dell'attività affrontando i temi delle "nuove sfide" in accordo con la strategia comunitaria.

3.1.1 Misura 121 azione S - Ammodernamento delle aziende agricole

A. Ammodernamento strutturale

1. Interventi di miglioramento fondiario;
2. Costruzione/acquisizione, ristrutturazione/ miglioramento di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento provenienti prevalentemente – ossia per oltre il 50% - dall'attività aziendale;

B. Ammodernamento tecnologico

1. Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature finalizzati al conseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi:
 - riduzione dei costi;
 - miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi;
 - trasformazione dei prodotti aziendali, tutela della salute dei consumatori.
2. Realizzazione, adeguamento e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei reflui provenienti dall'attività aziendale.

C. Ammodernamento organizzativo-strategico

1. Investimenti strutturali e dotazionali per la logistica aziendale al fine di avvicinare le imprese al mercato curando gli aspetti connessi con le fasi di commercializzazione, vendita e distribuzione delle produzioni.
2. Investimenti strutturali e dotazionali finalizzati alla commercializzazione diretta dei prodotti in azienda.
3. Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC), al commercio elettronico, all'acquisizione di competenze digitali (e-skills) e all'apprendimento in linea (e-learning) nonché accesso e allacciamento alla rete.

D. Interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico relativi alle "Nuove sfide"

1. Realizzazione di piantagioni di colture legnose a ciclo breve (con turno non superiore al periodo vincolativo) finalizzate alla produzione di biomassa da utilizzarsi per la produzione di energia. Per tali fini sono ammessi a contributo i terreni classificati agricoli dagli strumenti urbanistici vigenti con esclusione dei terreni situati in zona montana, quelli coltivati a prato permanente o a pascolo e le superfici ritirate dalla produzione, non sottoposte a rotazione colturale. Nel computo della superficie ammessa a contributo sarà considerata anche una fascia perimetrale all'impianto avente una larghezza corrispondente alla metà della distanza tra le file; in ogni caso la larghezza di tale fascia non potrà risultare superiore a m 1,5. Gli interventi finalizzati alla realizzazione di piantagioni con specie legnose dedicate alla produzione di biomassa per usi energetici, dovranno risultare conformi alle seguenti prescrizioni tecniche:
 - utilizzo delle seguenti specie: Acero campestre (*Acer campestre* L.), Bagolaro L. (*Celtis australis*), Carpino (*Carpinus betulus*), Carpino nero (*Ostrya carpinifolia* Scop.), Castagno (*Castanea sativa* L.), Farnia (*Quercus robur* L.), Frassino ossifillo (*Fraxinus oxycarpa* Willd.), Gelso bianco (*Morus alba* L.), Gelso nero (*Morus nigra* L.), Olmo campestre (*Ulmus minor* Miller), Olmi ibridi, Ontano nero (*Alnus glutinosa* Gaertner), Platano (*Platanus x hispanica* Munch), Robinia (*Robinia pseudoacacia* L.), cloni di Pioppo da biomassa (iscritti al registro nazionale), Pioppo nero (*Populus nigra* L.) e Pioppo bianco (*Populus alba* L.), Paulownia tomentosa (*Paulonia*), Rovere (*Quercus petraea* Mattus.). La scelta delle specie dovrà essere

effettuata in base alle caratteristiche ecologiche della stazione sulla quale sarà realizzata la piantagione.

- non potranno essere utilizzate specie arboree a duplice attitudine legno-frutto o piante innestate per la produzione di frutto;
- la piantagione dovrà essere costituita almeno da due filari.

2. *Introduzione di attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura mediante la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione).*¹⁸
3. Realizzazione di strutture ed impiantistica ad elevata efficienza tecnologica e con bassi livelli di emissioni in atmosfera, per la produzione di energia, a esclusivo utilizzo aziendale (valore espresso in kW/h), a partire da fonti agro-forestali, fonti rinnovabili e dai reflui provenienti dall'attività aziendale. La produzione di energia dovrà essere effettuata con criteri che assicurino la connessione con l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile.
4. Impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dalla attività di trasformazione dei prodotti.
5. Adozione di sistemi di difesa attiva delle coltivazioni per la prevenzione degli effetti negativi dovuti a eventi meteorici estremi.
6. *Miglioramento dell'efficienza energetica di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento provenienti prevalentemente – ossia per oltre il 50% - dall'attività aziendale.*¹⁹
7. Riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, ivi compresa la realizzazione di invasi aziendali (dedotte eventuali entrate), finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde.

3.1.2 Misura 121 azione LC - Ristrutturazione del settore lattiero-caseario –

Interventi di cui al paragrafo 3.1.1 inerenti il settore lattiero caseario.

3.1.3 Misura 121 azione 121PGB - Ammodernamento delle aziende agricole per i giovani neoinsediati

Interventi di cui al paragrafo 3.1.1 .

3.1.4 Misura 121 azione 121PGB – LC Ammodernamento delle aziende agricole per i giovani neoinsediati, settore lattiero caseario

Interventi di cui al paragrafo 3.1.1 inerenti il settore lattiero caseario.

3.2 Spese ammissibili

Sono ammessi i costi sostenuti per investimenti strutturali, impianti, attrezzature, hardware e software previsti al paragrafo precedente ed i costi generali connessi alle spese effettuate per gli investimenti precedenti.

I costi generali ammissibili sono:

- costi relativi a progettazione, perizie tecniche, coordinamento della sicurezza e direzione lavori fino al 5% dell'investimento strutturale ammesso;
- costi di consulenza economica e finanziaria, relativi all'investimento ammesso, fino al 2% di quest'ultimo e con un massimo di 1.500 euro. Nel caso in cui la presente misura sia inserita nell'ambito di un Pacchetto Giovani i costi relativi alla consulenza economica e finanziaria devono essere rendicontati esclusivamente nell'ambito del premio di insediamento e non saranno, pertanto, ammessi nell'ambito della misura 121.

Con riferimento alle produzioni di biomassa legnosa sono ammesse a contributo le spese effettivamente sostenute per l'impianto della coltura legnosa con un massimale di 4.000 €/ha.

3.3 Limiti e condizioni

¹⁸ Sostituzione apportata con DGR n. 167 del 03/02/2010

¹⁹ Sostituzione apportata con DGR n. 167 del 03/02/2010

3.3.1 Limiti settoriali

I settori produttivi per i quali è ammesso il finanziamento sono i seguenti:

carne bovina, carne suina, carne avicola (compreso l'allevamento di struzzi), latte bovino, uova, allevamento equino (compresi gli altri equidi), allevamenti minori (ovino, caprino, bufalino, cunicolo, palmipedi, ungulati, faunistico-venatorio, elicicoltura, altri allevamenti agricoli con esclusione dell'acquacoltura), vitivinicolo, ortofrutticolo, fungicolo, olivicolo, cereali e riso, oleaginose, zucchero, tabacchicolo, floricolo vivaistico, foraggiere da affienare.

L'ammissibilità agli investimenti è condizionato dalla coerenza e complementarietà della normativa sullo sviluppo rurale con le rispettive organizzazioni comuni di mercato (OCM) come evidenziato nel capitolo 10 del Programma di Sviluppo Rurale.

3.3.2 Limiti e vincoli per gli investimenti volti all'introduzione di sistemi di drenaggio tubolare sotterraneo

Gli interventi di drenaggio sono condizionati al rispetto delle sotto indicate prescrizioni:

- superficie minima oggetto di drenaggio tubolare sotterraneo: 1 ettaro;
- gli interventi devono essere di tipo controllato mediante l'utilizzo di sistemi di regolazione del deflusso dell'acqua;
- mantenimento o incremento del volume di invaso presente nella sistemazione idraulica modificata (la quota del volume specifico di invaso assicurata dai capofossi e da eventuali bacini di raccolta dovrà essere pari ad almeno 175 mc/ha).

3.3.3 Limiti e vincoli per gli investimenti volti alla realizzazione di piantagioni di colture legnose finalizzate alla produzione di biomassa legnosa per usi energetici

Per singola UTE, non sono ammesse ai benefici le superfici d'intervento inferiori a 10.000 m², anche suddivise in più corpi purché ciascuno non sia inferiore a 5.000 m². Eventuali ostacoli fisici come strade, corsi d'acqua, elettrodotti, non interrompono l'accorpamento delle superfici d'intervento.

La densità dell'impianto deve rispettare i seguenti parametri:

1. Specie o cloni a ciclo medio (3-5 anni): minimo 1.100 piante/ha; massimo 1.700 piante/ha,
2. Specie o cloni a ciclo breve (2 anni): minimo 5.500 piante/ha; massimo 10.000 piante/ha.

Nelle aree protette e nei siti Natura 2000, la scelta delle specie dovrà essere compatibile con le prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione e di gestione.

Gli impianti realizzati per la produzione di biomassa a fini energetici, costituiscono arboricoltura da legno e pertanto non sono assoggettati all'applicazione della normativa forestale vigente, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 13 settembre 1978, n. 52 e del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227.

Ai fini della determinazione del contributo, è considerata la superficie effettivamente interessata dall'intervento, con esclusione di eventuali tare o di superfici sottoposte a vincoli legislativi o regolamentari, come carrarecce, capezzagne, strade poderali, fossi, siepi, muri, servitù di elettrodotto o di metanodotto, distanze dai confini di proprietà, fasce di salvaguardia dalle strade pubbliche.

Presso la sede aziendale dovrà essere conservato, per i controlli previsti dalla specifica normativa, le *Etichette* o i *Cartellini del Produttore*, qualora le specie utilizzate per l'imboschimento²⁰ siano soggette all'applicazione del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386²¹. Se il materiale è stato prodotto nell'ambito della Regione del Veneto, si dovrà inoltre fare riferimento alla DGR 15 ottobre 2004, n. 3263²².

Il beneficiario, nel caso in cui utilizzi la biomassa prodotta per la produzione di energia all'interno dell'azienda, dovrà essere in possesso di una caldaia ad alto rendimento (maggiore dell'80%), che dovrà essere comprovato da documentazione tecnica, da allegare alla domanda di sostegno.

²⁰ Acero campestre, Ontano nero, Carpino bianco, Orniello, Frassino ossifillo, Carpino nero, Paulonia, Pioppi, Querce, Robinia, Salice, Olmi, Castagno (integrazione apportata con DGR n. 167 del 03/02/2010).

²¹ Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU 29 gennaio 2004, n. 23, S.O.)

²² Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. Criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione (D.Lgs. n. 386/2003) (BUR n. 117/2004)

Nel caso in cui non utilizzi la biomassa in azienda, o la utilizzi solo parzialmente, dovrà sottoscrivere apposito contratto di fornitura con aziende utilizzatrici o con imprese specializzate di commercializzazione, da presentarsi, al più tardi, al momento della richiesta del saldo.

3.3.4 Limiti e vincoli per gli investimenti volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili

L'utilizzo di biomassa agricole, forestali e zootecniche, attraverso appropriate tecnologie, permette la produzione di energia sotto diverse forme: energia elettrica, energia termica, energia elettrica e termica (cogenerazione).

Il parametro elevata efficienza della tecnologia adottata dovrà essere garantito mediante perizia tecnica, a firma di un tecnico abilitato del settore, che includa il calcolo dell'indice di sostenibilità dello specifico impianto di produzione di energia secondo il metodo di cui alla Decisione CE n. 1037 del 24/02/2009 e approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 1713/2009.

Ai fini dell'efficienza degli usi finali di energia, il rendimento energetico di un impianto dovrà essere superiore all'85%.

Possono accedere al presente bando gli interventi che prevedono il totale utilizzo aziendale dell'energia primaria prodotta o cogenerata.

Relativamente ai bassi livelli di emissione, si considerano gli impianti con emissioni in atmosfera "poco significative" ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 269, comma 14. In ogni caso gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, ammissibili al finanziamento previsto dalla presente misura, non devono superare la potenza di 1 MW, come previsto nel capitolo 10.3 del Programma di sviluppo rurale. Per il limite fino a 1 MW s'intende la potenza elettrica del cogeneratore, nel caso di impianti che prevedono la combustione (biomassa, biogas); la potenza termica nominale dell'impianto che genera esclusivamente energia termica; la potenza elettrica di picco in uscita dal sistema fotovoltaico installato.

I valori indicati come soglia ai fini dell'individuazione degli interventi agevolabili ai fini del presente bando si intendono riferiti al singolo impianto, ovvero, a più impianti tra loro fisicamente o funzionalmente connessi.

Nel caso di impianti alimentati da biomassa, sono esclusi dai benefici del presente bando gli interventi che prevedono l'utilizzo di biomassa che rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (biomassa classificabile come rifiuto).

L'autoconsumo aziendale dell'energia elettrica prodotta viene dimostrato mediante il confronto fra il consumo medio annuo di energia degli ultimi 24 mesi prima della presentazione della domanda (dimostrabile mediante le bollette energetiche) e l'energia elettrica prodotta dall'impianto a regime, misurata mediante appositi contatori, che non deve risultare superiore al consumo medio aziendale come sopra calcolato eventualmente incrementato dei consumi aggiuntivi determinati dagli investimenti oggetto del piano e stimati mediante apposita relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato.²³

Per gli interventi che prevedono la produzione, anche o solo, di energia termica, l'autoconsumo aziendale viene dimostrato previa installazione di un sistema di contabilizzazione dell'energia compatibile con le norme UNI-EN.

3.3.5 Limiti e vincoli per gli investimenti volti al miglioramento dell'efficienza energetica dei fabbricati

Gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica dei fabbricati devono assicurare un risparmio energetico pari ad almeno il 20% rispetto alla situazione ex ante. Tale risparmio deve essere dimostrato mediante apposita relazione redatta da un tecnico abilitato.

3.3.6 Limiti e vincoli per gli investimenti nel settore bieticolo-saccarifero

I produttori ex bieticoltori, come definiti nel Piano di azione regionale per la ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero in applicazione dell'art. 6 reg. CE n. 320/2006, non possono accedere al presente bando per gli investimenti già finanziati a valere sul Piano di azione regionale attivato con DGR 1935/08 e DGR 135/09 e s.m.i. e/o sui Progetti integrati di filiera di cui alla DGR 199/08 e s.m.i..

²³ Sostituzione apportata con DGR n. 167 del 03/02/2010

3.3.7 Investimenti non finanziabili

Non rientrano tra gli investimenti finanziabili con la presente misura:

1. gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie fatto salvo quanto previsto al paragrafo 2.2.3 del presente bando;
2. gli investimenti non congruenti in relazione alle esigenze ed alle disponibilità tecniche dell'azienda (devono essere, pertanto, dimensionati alle potenzialità produttive dell'azienda);
3. le spese per l'acquisto di terreno e di diritti di produzione agricola;
4. le spese per l'acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora;
5. opere di manutenzione ordinaria, riparazioni, abbellimenti;
6. i semplici investimenti di sostituzione;
7. impianti ed attrezzature usati;
8. spese di noleggio attrezzature;
9. spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario del contributo;
10. spese di perfezionamento e di costituzione prestiti;
11. oneri finanziari di qualsiasi natura, sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
12. IVA;
13. altre imposte e tasse;
14. oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;

3.4 Durata degli impegni/vincoli

Fatte salve le cause di forza maggiore indicate nel documento di "Indirizzi procedurali", il beneficiario non può variare la situazione strutturale dell'azienda indicata nella domanda fino alla conclusione dell'intervento, se tale variazione fa venire meno la congruità tecnico-economica degli investimenti in rapporto alle colture ed allevamenti praticati. Gli investimenti che beneficiano delle provvidenze del Programma di Sviluppo Rurale non possono essere ceduti o distolti dall'impegno o dalla destinazione d'uso, per il periodo indicato nel documento "Indirizzi procedurali" allegato al presente bando.

Durante il periodo vincolativo non potrà essere modificata la destinazione d'uso della struttura finanziata che dovrà pertanto restare classificata come struttura agricola produttiva mantenendo, inoltre, le finalità, la natura, la tipologia e la funzione per la quale è stata finanziata.

La gestione dei casi particolari tra cui varianti, cause di forza maggiore, proroghe, rinunce, parziale esecuzione degli interventi, economie di spesa, casi di cessione e trattata nel documento "Indirizzi procedurali".

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA**4.1 Importo messo a bando**

L'importo relativo all'applicazione della misura individuale è pari a 47.000.000 €.

Tale importo è suddiviso in:

Misura 121 azione S : € 32.000.000

Misura 121 azione LC : € 15.000.000

Le graduatorie di finanziabilità vengono redatte con riferimento ai suddetti limiti.

Viene prevista la stesura di specifiche graduatorie per le zone montane. Per tali zone è stabilita una riserva del 25% dell'importo complessivo messo a bando per la misura, modulato secondo i seguenti criteri:

Misura 121 azione S : € 5.750.000

Misura 121 azione LC: € 6.000.000

Per accedere alle graduatorie per le zone montane, la domanda deve soddisfare i seguenti requisiti:

- il 51% della S.A.T. aziendale deve essere ubicata in zona montana (in base alla classificazione dell'Allegato 6 al PSR);
- gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, devono essere realizzati in zona montana, e/o
- le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d'uso siano utilizzati nella fase di produzione, devono essere dislocati e utilizzati prevalentemente in zona montana. Ai fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (51%) in zona montana della coltura interessata all'investimento.

4.2 Livello ed entità dell'aiuto

I contributi, calcolati sulla spesa ammessa, sono così modulati:

Richiedenti	Zona	
	Zone montane	Altre zone
Imprese agricole condotte da giovani imprenditori agricoli entro 5 anni dall'insediamento*	60%	50%
Imprese agricole condotte da imprenditori agricoli	50%	40%

* Il periodo decorre a ritroso a partire dalla data di presentazione della domanda.

Per tutti gli interventi nel settore lattiero caseario (latte vaccino), la percentuale di contributo è incrementata di 10 punti.

Per gli interventi di cui al paragrafo 3.1.1, lettera D, punto 3 relativi alla realizzazione di strutture ed impiantistica per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico), il contributo viene ridotto al 20%, su richiesta del beneficiario, al fine di poter beneficiare di altri incentivi di natura nazionale, regionale o locale (DM 19 febbraio 2007).²⁴

Per gli interventi di cui al paragrafo 3.1.2, lettera D, punto 3 relativi alla realizzazione di strutture ed impiantistica per la produzione di energia da fonti agro-forestali, il contributo, se superiore, viene ridotto al 40%, su richiesta del beneficiario, al fine di poter beneficiare di altri incentivi di natura nazionale, regionale o locale (L. 23 luglio 2009, n. 99).

L'importo del contributo ammissibile al massimo sarà pari a quello richiesto nella domanda di aiuto.

4.3 Limiti di intervento e di spesa

L'importo massimo ammesso a finanziamento è pari a:

- 600.000 €/impresa, nell'arco di cinque anni elevabile a 1.000.000 € per gli interventi di ristrutturazione produttiva relativi al settore lattiero-caseario e tabacchicolo. Gli importi massimi di cui sopra, si applicano anche alle imprese per le quali siano stati finanziati interventi a valere sulla misura 121 del Piano di azione regionale per la ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero di cui alle DGR 1935/08 e 135/09 e s.m.i.;
- 1.200.000 € nel caso di cooperative agricole, comprese quelle di conduzione, costituite tra imprenditori agricoli, elevabile a 2.000.000 € per gli interventi di ristrutturazione produttiva relativi al settore lattiero-caseario e tabacchicolo. Gli importi massimi di cui sopra si applicano anche alle cooperative per le quali siano stati finanziati interventi a valere sulla misura 121 del Piano di azione regionale per la ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero di cui alle DGR n. 1935/08 e n. 135/09 e s.m.i..

L'importo minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a:

- 15.000 € per le aziende situate in zona montana;
- 25.000 € per le aziende situate nelle altre zone.
- 40.000 € in zona montana e a 75.000 € nelle altre zone, nel caso di investimenti legati alla produzione di funghi.

Nel caso in cui la misura sia inserita nell'ambito di un "pacchetto giovani", in abbinamento con la misura di insediamento ed eventualmente con altre misure, gli importi minimi di spesa ammissibile sono stabiliti in:

²⁴ Sostituzione apportata con DGR n. 167 del 03/02/2010

- 7.500 € per le aziende situate in zona montana;
- 15.000 € per le aziende situate nelle altre zone.

Al di sotto di tali cifre ammesse, l'istanza verrà reiettata.

4.4 Termini e scadenze

Gli interventi ammessi a finanziamento si dovranno concludere entro i termini previsti negli "Indirizzi procedurali".

Gli investimenti dotazionali, inseriti in un piano che preveda investimenti strutturali, hanno gli stessi termini di conclusione degli investimenti strutturali.

I giovani neoinsediati che prevedano, nell'ambito del "Pacchetto giovani", investimenti strutturali per i quali deve essere richiesto il permesso di costruire rilasciato dal comune, dovranno ottenere e trasmettere tale autorizzazione alla struttura competente della gestione della domanda a valere sulla presente misura, entro 12 mesi dal momento della decisione individuale di concedere il sostegno.

Al fine di tenere conto della modulazione temporale degli interventi previsti nei Piani aziendali per lo sviluppo dell'impresa presentati nell'ambito del "Pacchetto giovani", la conclusione dei lavori dovrà avvenire al massimo entro 36 mesi dalla data della singola decisione di concedere il sostegno.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 Priorità e punteggi

Le graduatorie delle istanze presentate sono redatte sulla base di punteggi di merito, suddivisi per categoria. Per l'azione 121_PGB non si applicano i punteggi di cui al successivo paragrafo 5.1.1 e si fa riferimento alle priorità previste nell'ambito dei progetti integrati aziendali.

Al fine dell'ammissibilità alla graduatoria le istanze presentate dovranno conseguire un punteggio minimo di accesso pari a 15 punti.

A parità di punteggio, le graduatorie regionali sono redatte in ordine decrescente di data di nascita del richiedente (e quindi attribuendo precedenza ai richiedenti più giovani sulla base del giorno, mese ed anno di nascita).

Nel caso di società di persone, di cooperative agricole comprese quelle di conduzione di terreni e/o allevamenti ed attività connesse, di società di capitali, la domanda verrà inserita in graduatoria con la data di nascita rispettivamente del socio, del socio amministratore, dell'amministratore in possesso dei requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2.1.

5.1.1 PUNTEGGIO

Vengono definite le seguenti categorie di punteggio:

1. Priorità di investimento

L'analisi effettuata sulle singole filiere produttive ha organizzato gli interventi strutturali e dotazionali, per ogni settore produttivo, secondo specifiche categorie di priorità come riportato nella seguente tabella:

Priorità

SNS = Strategica nuove sfide	S = Strategica	A = Alta	M = Media	B = Bassa
------------------------------------	-------------------	-------------	--------------	--------------

		SETTORE							
		GRANDI COLTURE	BIETICOLO SACCARIFERO	TABACCO	ORTOFRUTTA	FLORO VIVAISMO	VITIVINICOLO OLEICOLO	LATTIERO CASEARIO	CARNE
Investimenti			Interventi a favore delle aziende bieticole in ristrutturazione in conformità a quanto previsto dal Reg. (CE) 320/06 e conseguente al piano nazionale di ristrutturazione bieticolo saccarifero		L'ammissibilità degli investimenti aziendali deve considerare quanto stabilito dal paragrafo 10.2 relativamente alla complementarietà del PSR con la OCM ortofrutta		L'azienda beneficiaria deve essere in regola con quanto previsto dalle specifiche organizzazioni comuni di mercato	L'azienda beneficiaria deve essere in regola con le quote di produzione.	
A ²⁵	Interventi di miglioramento fondiario	A	A	B	S riconversione varietale nei PIF e impianti per soci privi di impianti di fruttiferi *	B	B	B miglioramento di pascoli e prati montani (priorità strategica) ***	B miglioramento di pascoli e prati montani (priorità strategica) ***
B	Costruzione/acquisizione di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti aziendali	A stoccaggio*	B	B	S serre*	S serre*	A	A	A delocalizzazione*
C	Ristrutturazione/miglioramento di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti aziendali	A stoccaggio	B	B	B	A	A	S	S
D	Interventi inseriti nella lettera O								
E	Realizzazione e razionalizzazione di strutture e impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei residui agricoli e dei reflui aziendali.	B	B	B	B	B	B	S	S
F	Interventi inseriti nella lettera O								
G	Interventi inseriti nella lettera O								
H	Interventi inseriti nella lettera O								
I	Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature finalizzati a: riduzione dei costi, miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, trasformazione dei prodotti aziendali, tutela della salute dei consumatori.	S Escluso trattori generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattori generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattori generiche (priorità bassa)	S Escluso trattori generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattori generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattori generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattori generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattori generiche (priorità bassa)**
L	Investimenti strutturali e dotazionali per la logistica aziendale.	A	A	B	B	B	S	B	B
M	Investimenti strutturali e dotazionali finalizzati alla commercializzazione diretta dei prodotti in azienda	B	B	B	B	B	A	S	B
N	Acquisizione di hardware e software ed allacciamenti in rete	M	B	B	M	A	M	S	S

²⁵ Sostituzione apportata con DGR n. 167 del 03/02/2010

O	Investimenti strutturali e dotazionali diretti alle NUOVE SFIDE: A) Energie rinnovabili							
	1. Realizzazione di impianti specializzati pluriennali di colture per biomassa	SNS	SNS	SNS	B	B	B	B
	2. Realizzazione di strutture ed impiantistica, ad elevata efficienza energetica e con bassi livelli di emissioni in atmosfera, per la produzione di energia, per esclusivo utilizzo aziendale, a partire da a) fonti agro-forestali	B	B	B	SNS	SNS	B	B
	b) fonti rinnovabili (fotovoltaico)	B	B	B	SNS	SNS	SNS	SNS
	c) reflui provenienti dall'attività aziendale	B	B	B	B	B	B	SNS
	B) Cambiamenti climatici							
	1. Introduzione di attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura mediante la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione)	SNS	SNS	SNS	B	B	B	B
	2. Ristrutturazione di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento dei prodotti agricoli e dell'allevamento con utilizzo di materiale da costruzione che riducano la perdita di calore	B	B	B	SNS	SNS	B	B
	3. Adozione di sistemi di difesa attiva delle coltivazioni (reti antigrandine)	B	B	B	SNS	SNS	SNS	B
	C) Risparmio idrico e depurazione acque reflue							
	1. Riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, nonché invasi aziendali (dedotte eventuali entrate), finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde	SNS	SNS	SNS	SNS	SNS	SNS	B
	2. Impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dall'attività di trasformazione dei prodotti	B	B	B	B	B	SNS	SNS

* In caso l'investimento non riguardi la tipologia specificata la priorità si intende riferita alla classe immediatamente inferiore

** Le trattorie sono considerate sempre generiche e valutate a priorità bassa

*** Il miglioramento di pascoli e prati montani è considerato a priorità strategica

Sulla base di tale classificazione, vengono attribuiti i seguenti punteggi di merito:

Priorità	Punteggio
Strategica “Nuove Sfide”	40
Strategica	30
Alta	20
Media	8
Bassa	0

Altri settori. Per l'attribuzione dei punteggi si fa riferimento alle seguenti filiere:

Grandi colture: per i comparti riconducibili alle produzioni vegetali (riso, cereali e oleoproteaginose minori, sementi, piante da fibra, piante officinali, altro);

Lattiero-caseario: per la produzione del latte ovicaprino e bufalino, per i comparti riconducibili alle produzioni animali o non altrimenti ricomprese (apicoltura, altro).

Carne: per la produzione di carne nei settori: Bovino, Suino, Ovicaprino, Equino, Cunicolo, Avicolo. E' incluso il settore della produzione delle Uova.²⁶

Ai fini della assegnazione del punteggio di cui alla categoria “1. Priorità di investimento”, si valutano tutti gli investimenti con il loro grado di priorità definito dall'abbinamento investimento-settore produttivo (SNS, S, A, M, B).

Il punteggio viene calcolato come media dei punteggi delle varie tipologie di investimenti previsti dall'azienda, ponderata secondo l'incidenza della spesa ammissibile.

Ad es. se gli investimenti in termini di spesa ammissibile sono suddivisi in:

- investimenti SNS: 40%,
- investimenti S: 25%,
- investimenti A: 35%.

Il punteggio viene determinato con la seguente modalità di calcolo:

$$\text{Punteggio} = [0,4(40 \text{ punti}) + 0,25(30 \text{ punti}) + 0,35(20 \text{ punti})] = (16 + 7,5 + 7) = 30,5$$

Il punteggio viene arrotondato alla prima cifra decimale.

Definizione del settore produttivo:

2.2.1.1 il settore di riferimento viene individuato dalla specificità dell'investimento strutturale o dotazionale proposto

2.2.1.2 per gli investimenti strutturali o dotazionali generici, il settore produttivo viene individuato sulla base dell'OTE (Orientamento tecnico economico) che prevede una classificazione delle aziende agricole basata sulla determinazione del peso economico delle varie attività produttive e sulla loro combinazione.

Fatto salvo quanto previsto negli “Indirizzi procedurali” in materia di varianti, ogni modifica in fase esecutiva della tipologia di investimento rispetto a quelli presentati in domanda, comporterà un riesame del punteggio riconosciuto ai fini della finanziabilità della stessa che potrà portare ad un riposizionamento in graduatoria.

Qualora, a seguito di tale verifica, la domanda non rientrasse fra quelle finanziabili, si provvederà all'esclusione della stessa e al recupero delle somme erogate.

²⁶ Sostituzione apportata con DGR n. 167 del 03/02/2010

2. Qualità della produzione aziendale

Investimenti totalmente connessi a prodotti regionali riconosciuti attualmente dai sistemi di qualità comunitari come previsto dal Reg. (CE) 1974/2006 (biologico, DOP, IGP esclusi vini, STG, DOC, DOCG)	Punti 4
Investimenti totalmente connessi a produzioni con certificazione volontaria di prodotto (UNI 10939, UNI 11020, ISO 22005, EUREPGAP/GLOBAL GAP/BRC/IFS), o a produzioni con certificazione volontaria di sistema (ISO 9001/2000)	Punti 3
Investimenti prevalentemente connessi a prodotti regionali riconosciuti attualmente dai sistemi di qualità comunitari come previsto dal Reg. (CE) 1974/2006 (biologico, DOP, IGP esclusi vini, STG, DOC, DOCG)	Punti 2
Investimenti prevalentemente connessi a produzioni con certificazione volontaria di prodotto (UNI 10939, UNI 11020, ISO 22005, EUREPGAP/GLOBAL GAP/BRC/IFS)	Punti 1

3. Priorità specifica per il settore lattiero caseario

Produzione di Latte “alta qualità” (D.M. 185/91 “Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di «latte fresco pastorizzato di alta qualità»)	Punti 10
--	----------

4. Impiego di manodopera

Imprese che necessitano di un numero di ULA/ha per anno maggiore di 0,7	Punti 4
---	---------

Si fa riferimento al numero di iscritti all'INPS per azienda compresi i familiari. Le ULA (Unità Lavorative Anno) rappresentano il numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'anno; i dipendenti a tempo parziale rappresentano frazioni di ULA.

5. Dislocazione geografica

Aziende situate in “Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo” (Aree D) come individuate nel capitolo 3.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale.	Punti 10
--	----------

Per poter rientrare in questa fattispecie le aziende devono avere almeno il 51% della SAT in Area D, gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, devono essere realizzati in Area D, e/o le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d'uso siano utilizzati nella fase di produzione, devono essere dislocati e utilizzati prevalentemente in Area D. Ai fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (51%) in Area D della coltura interessata all'investimento.²⁷

6. Svantaggi altitudinali delle zone montane

Investimenti effettuati ad altitudine superiore a 1000 m slm	Punti 1
Investimenti effettuati ad altitudine compresa tra 300 m slm e 1000 m slm	Punti 0,8

Per gli investimenti strutturali e i miglioramenti fondiari, si considera una particella catastale su cui insiste l'intervento.

Per gli investimenti dotazionali si considera la particella catastale dove avviene il ricovero dell'attrezzatura. Nel caso di investimenti che si collocano in entrambe le classi altitudinali si attribuisce il punteggio con il criterio della prevalenza (più del 50% della lunghezza o della superficie)²⁸

7. Svantaggi orografici delle zone montane

²⁷ Sostituzione apportata con DGR n. 167 del 03/02/2010

²⁸ Integrazione apportata con DGR n. 167 del 03/02/2010

<i>Pendenza media percentuale del comune* in cui ricade l'intervento superiore al 46%</i>	<i>Punti 2</i>
<i>Pendenza media percentuale del comune* in cui ricade l'intervento compresa tra 26% e 46%</i>	<i>Punti 1</i>

** vedi Allegato G alla presente deliberazione²⁹*

Per gli investimenti strutturali e i miglioramenti fondiari, si considera una particella catastale su cui insiste l'intervento.

Per gli investimenti dotazionali si considera la particella catastale dove avviene il ricovero dell'attrezzatura.

8. Condizioni dell'imprenditore e dell'impresa

Imprese condotte da giovani IAP o Coltivatore Diretto di età inferiore ai 40 anni insediati da meno di 5 anni alla data di apertura del bando e che non abbiano percepito contributi a valere sulle misure 112 e 121. Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso dei requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2.1	Punti 10
Imprese condotte da giovani IAP o Coltivatore Diretto di età inferiore ai 40 anni e che non abbiano percepito contributi a valere sulla misura 121. Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso dei requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2.1	Punti 7
Imprese condotte da giovani IAP o Coltivatore Diretto di età inferiore ai 40 anni. Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso dei requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2.1	Punti 5
Imprese con presenza, da almeno due anni, di giovani coadiuvanti a tempo pieno di età inferiore ai 40 anni regolarmente iscritti all'INPS.	Punti 2

9. Aderenti a Organizzazioni dei produttori (OP) e loro associazioni (AOP)

Imprese aderenti a OP/AOP	Punti 2
---------------------------	---------

All'interno delle categorie di punteggio 1, 2, 6, 7 e 8 è attribuibile un solo punteggio.

I punteggi delle categorie 2 e 4 sono alternativi.

Il punteggio massimo è pari a 79 punti in zona montana e a 66 punti nelle altre zone

5.2 Condizioni per l'accesso ai punteggi ed elementi di preferenza

L'accesso al punteggio dovrà essere esplicitamente indicato da parte del richiedente. Per le categorie di punteggio 1, 2, 6, 7 e 8 (che prevedono più classi di punteggio) il richiedente dovrà segnare un solo punteggio pena la nullità dei punti richiesti per la categoria in causa.

Gli Uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

Trattrici:

In zona montana non sono considerate generiche:

²⁹ Sostituzione apportata con DGR n. 167 del 03/02/2010

1. le trattrici speciali da montagna a baricentro basso, pneumatici isodiametrici a sezione larga ed a bassa pressione di gonfiaggio, a trazione integrale, equipaggiata con testate per la falciatura, la ranghinatura e l'andanatura, il trinciattutto;
2. trattrice speciale a trazione integrale con pianale polifunzionale (cassone, botte spandilquame, cassone spandiletame, autocaricante).

Per l'accesso alla categoria **qualità delle produzioni**:

- la connessione tra produzione ed investimento sarà valutata sulla base del giudizio tecnico-economico di congruità dell'investimento in rapporto alle colture/allevamenti praticati nell'ultima campagna agraria, tenendo conto anche della produzione potenziale delle superfici o degli allevamenti in corso di ristrutturazione e/o in progetto;
- gli investimenti strutturali e dotazionali generici, anche se effettuati in aziende esclusivamente con produzioni certificate non determinano punteggio, trattandosi di interventi che incidentalmente sono in connessione con la produzione certificata; sono equiparati a tale tipologia anche gli interventi per i quali l'autorizzazione urbanistica indica la loro destinazione genericamente come "struttura agricola produttiva"; tuttavia, l'attribuzione del punteggio può essere riconosciuta qualora la specifica connessione sia desumibile dagli elaborati progettuali approvati dal Comune;
- la certificazione biologica dà diritto al punteggio solo se il produttore è sottoposto a regime di controllo ed autorizzato alla vendita degli specifici prodotti come biologici; per tale motivo, non sono ammesse a punteggio le aziende in conversione e deve essere presentata certificazione dell'ente responsabile, a conferma della assenza di provvedimenti sospensivi nei confronti del produttore;
- le produzioni DOP, IGP esclusi i vini, STG, DOC, DOCG devono essere già riconosciute ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006 (oppure avere già ottenuto la "*protezione transitoria*", ai sensi del medesimo regolamento), Reg. (CE) n. 509/2006, Reg. (CE) 479/2008 e Legge. 10/02/1992 n. 164;
- le produzioni DOP, IGP esclusi vini, STG devono essere autorizzate dal competente Consorzio per la campagna agraria precedente la presentazione della domanda; nel caso in cui il prodotto certificato è derivato dalla trasformazione extra-aziendale di prodotti aziendali, la certificazione deve essere attestata dalla struttura di trasformazione;
- le produzioni DOC e DOCG devono essere state rivendicate nella campagna precedente la presentazione della domanda;
- l'accesso al punteggio per le certificazioni volontarie di prodotto è possibile solamente su presentazione della relativa certificazione rilasciata da ente terzo accreditato.

Priorità specifica per il settore lattiero caseario: la **produzione di latte "alta qualità"** deve essere riconosciuta alla data dell'apertura del bando.

Impiego di manodopera

Per l'attribuzione del punteggio relativo all'impiego della manodopera, si valuta l'incidenza delle ULA aziendali per ha di SAU. A tali fini le ULA vengono calcolate in base al numero di giornate lavorative aziendali, nell'anno precedente a quello della domanda, per le quali sono pagati i contributi previdenziali INPS.

Aderenti alle OP/AOP

Per l'attribuzione del punteggio a vantaggio degli aderenti alle OP/AOP, dei giovani imprenditori agricoli professionali/coltivatori diretti e giovani coadiuvanti, le condizioni devono sussistere al momento della presentazione della domanda.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE

6.1 Presentazione della domanda

Quanto disposto di seguito è riferito esclusivamente alle domande di aiuto presentate per la Misura 121 azione S e la Misura 121 azione LC. Qualora la misura sia attivata all'interno di Pacchetto giovani la procedura di presentazione e di selezione della domanda è descritta nel bando della misura 112 INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI - PROGETTAZIONE INTEGRATA NELL'IMPRESA: PACCHETTO GIOVANI.

Tuttavia, per questa misura e questo bando è prevista una variazione della procedura istruttoria e della presentazione della documentazione: in una prima fase, è prevista la presentazione della domanda di aiuto e di documentazione tale da consentire la determinazione della spesa ammessa, l'attribuzione provvisoria del punteggio, e quindi la redazione della graduatoria delle domande potenzialmente finanziabili; nella seconda fase, la documentazione autorizzativa, quella probante per l'assegnazione del punteggio e per il possesso dei requisiti sarà presentata dai soli soggetti risultati in graduatoria utile dopo la prima fase, consentendo il completamento dell'attività istruttoria, i relativi controlli amministrativi, e l'individuazione delle domande effettivamente finanziate.

L'intero procedimento è stato perciò suddiviso in **due fasi**. Prima di procedere alla descrizione della procedura in due fasi, si avverte che questa si applica a ciascuna graduatoria indistintamente.

PRIMA FASE

Nella **prima fase**, entro la data di chiusura dei termini, il richiedente deve obbligatoriamente presentare, a pena di inammissibilità della domanda:

- **la domanda di aiuto** (secondo la modulistica disposta da AVEPA);
- **gli atti progettuali** corredati da una relazione tecnica e integrati, secondo i casi e le modalità indicate nel documento di "Indirizzi procedurali" al paragrafo 5., dalla seguente documentazione:
 - o computo metrico estimativo analitico;
 - o e/o nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti tecnologici, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezzi, tre preventivi analitici con quadro di raffronto e relazione illustrante le motivazioni della scelta del preventivo ritenuto valido; per i casi particolari valgono le indicazioni contenute nel documento "Indirizzi procedurali" allegato al presente bando. A tale scopo, è necessario che il soggetto richiedente fornisca una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.

Alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, AVEPA provvederà ai controlli amministrativi e alla valutazione istruttoria che riguarderanno il progetto presentato dal richiedente e i punteggi a questo associati. Gli altri punteggi saranno derivati da quelli indicati nella domanda di aiuto. Sulla base della valutazione degli atti progettuali sarà determinata la spesa ammessa e l'importo del contributo ammissibile. Entro 90 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, sarà stilata una graduatoria regionale che AVEPA approverà con proprio decreto, individuando le operazioni "finanziabili provvisoriamente", quelle che, pur ammesse, non possono essere finanziabili per carenza di risorse e le operazioni non ammissibili. Il decreto viene pubblicato sul BUR

L'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi dei soggetti che iniziano i lavori e/o acquistano le dotazioni prima della pubblicazione del decreto definitivo di finanziabilità della domanda di aiuto a seguito del completamento della seconda fase istruttoria, in particolare nel caso in cui ad un'operazione "finanziabile provvisoriamente", non sia successivamente confermato il finanziamento.

SECONDA FASE

Nella **seconda fase**, i soggetti le cui operazioni sono "finanziabili provvisoriamente" dovranno completare la documentazione in modo che possano essere conclusi l'istruttoria e i relativi controlli amministrativi. Per la presentazione della documentazione sono concessi 75 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di AVEPA di finanziabilità provvisoria.

AVEPA, ricevuta la documentazione integrativa e completata la revisione istruttoria, rivaluta l'ammissibilità delle domande e riformula la graduatoria regionale; successivamente, con proprio decreto, individua le domande non ammesse, quelle finanziate, quelle ammissibili che non possono essere finanziate.

Infatti, nella graduatoria regionale riformulata, il nuovo punteggio determinato per ciascuna domanda dovrà essere confrontato con il punteggio soglia dell'ultima domanda finanziabile nella graduatoria provvisoria. Se il nuovo punteggio è inferiore al punteggio soglia, la domanda di aiuto viene classificata come non finanziata.

Il decreto di finanziabilità è assunto entro 60 giorni dalla data ultima per la presentazione della documentazione. Il decreto viene pubblicato sul BUR

Resta confermato, anche per questo bando, quanto specificato negli "Indirizzi procedurali":

- i requisiti soggettivi del titolare d'impresa e i requisiti oggettivi dell'impresa (iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.; iscrizione nell'Anagrafe del Settore Primario; presenza in Veneto di almeno una U.T.E.; una dimensione economica aziendale minima; la titolarità di quota latte al 1° aprile 2009 per le aziende che presentino istanza per l'attivazione dell'azione LC) per l'ammissibilità delle domande nonché i requisiti per la formazione della graduatoria, debbono essere in possesso dal richiedente al più tardi alla data di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto (prima fase);
- le variazioni che riguardino i dati rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di aiuto, non potranno comportare un aumento del punteggio, mentre ne potranno determinare una sua diminuzione;
- il subentro di un soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, ad un altro soggetto, nel periodo tra la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto e il provvedimento di concessione a seguito del completamento della seconda fase, comporta la decadenza della domanda di aiuto;
- stabilità dell'operazione (punto 2.6 degli "Indirizzi procedurali"): la data dalla quale gli investimenti finanziati, devono essere mantenuti e non subire modifiche sostanziali, è quella di pubblicazione nel BUR del decreto di finanziamento a seguito del completamento dell'istruttoria.

La graduatoria decretata nella prima fase non potrà essere scorsa qualora si rendano disponibili nuovi fondi dopo il completamento della seconda fase.

Solo dopo la conclusione della seconda fase, i beneficiari possono richiedere i pagamenti dell'anticipo, degli acconti o del saldo secondo le modalità e tempi indicati al punto 2.2 degli "Indirizzi procedurali" e nel "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" di AVEPA.

Secondo i diversi casi, la documentazione da presentare nella seconda fase comprende:

1. documentazione comprovante il punteggio richiesto (vedi **documentazione specifica**);
2. permesso di costruire, ove previsto;
3. dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione in Comune, ove prevista;
4. relazione di valutazione incidenza del progetto laddove prevista, ovvero dichiarazione del tecnico che attesta il non assoggettamento delle opere oggetto di domanda a tale normativa; tale relazione non è richiesta qualora sia già stata presentata ad altra amministrazione ai fini del rilascio di permessi ed autorizzazioni allegati alla domanda di partecipazione alla presente misura;
5. autorizzazione del concedente o parere ispettoriale ai sensi dell'art. 16 della L. 203/82, nel caso di interventi fondiari in aziende in affitto;
6. elaborati grafici con individuazione della superficie interessata all'intervento, in caso di realizzazione di frutteti, impianti reti antigrandine, impianti irrigui, e altri impianti;
7. copia fotostatica della mappa catastale delle particelle interessate da interventi di sistemazione idraulico-agraria, e/o di irrigazione;
8. concessione di derivazione di acqua ad uso irriguo, per gli interventi che prevedano l'utilizzo della risorsa idrica;

9. perizia a firma di un tecnico abilitato attestante che l'investimento oggetto di domanda determinerà un risparmio di almeno il 25% della risorsa idrica rispetto alla situazione ante investimento, per gli interventi diretti alla riconversione degli impianti irrigui;
10. perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato volta a dimostrare il parametro dell'elevata efficienza della tecnologia adottata, per gli interventi diretti alla produzione di energia da fonti agroforestali;
11. perizia a firma di un tecnico abilitato attestante che l'investimento oggetto di domanda determinerà un miglioramento dell'efficienza energetica dei fabbricati; tale perizia deve indicare la percentuale di risparmio energetico conseguibile rispetto alla situazione ante intervento;
12. documentazione che comprovi le caratteristiche dell'impianto utilizzato e/o impegno a sottoscrivere un contratto di fornitura con le aziende utilizzatrici o imprese specializzate di commercializzazione, per gli interventi diretti alla realizzazione di piantagioni di colture legnose a ciclo breve finalizzate alla produzione di biomassa per usi energetici
13. piano aziendale (PA) a firma di un tecnico qualificato e del beneficiario redatto secondo il format messo a disposizione dalla Regione in collaborazione con ISMEA/Rete rurale 2007-2013 (BPOL - Business Plan On Line) e disponibile sul sito di AVEPA;
14. copia della documentazione a dimostrazione dei dati economici, quali i bilanci presentati al Registro Imprese della Camera di Commercio I.A.A. o i bilanci regolarmente approvati risultanti dal libro inventari, relativi agli ultimi due anni fiscali conclusi, firmati dal richiedente. Tuttavia, nel caso di imprese individuali o società di persone, la documentazione a dimostrazione dei dati economici può essere costituita da copia delle dichiarazioni dei redditi della società e dei partecipanti, riferiti agli ultimi due anni fiscali conclusi.

Casi particolari: qualora l'azienda sia stata soggetta ad ordinanza, da parte delle competenti autorità, per epizootie o fitopatie, gli ultimi due anni fiscali sono riferiti a quelli antecedenti la riconosciuta epizootia o fitopatia. Le aziende che rientrano in zone comprese nei Decreti di declaratoria per eccezionali avversità atmosferiche di cui al D. Lgs. 102/2004, possono riferire gli ultimi due anni fiscali, a quelli antecedenti la riconosciuta eccezionale avversità.

Le aziende che hanno iniziato l'attività nell'anno precedente la presentazione della domanda e che conferiscono parte o tutto il proprio prodotto ad organismi cooperativi od associativi, avendo contabilizzato solo il relativo acconto ricevuto, possono dimostrare il valore della P.L.V. conferita a saldo tramite una dichiarazione dell'Organismo associativo, contenente l'indicazione del quantitativo del prodotto conferito moltiplicato per il valore medio liquidato ai soci nell'ultimo anno fiscale, decurtato dell'acconto liquidato.

15. certificazione attestante la qualifica di IAP, qualora il soggetto richiedente non sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP. In alternativa, è data facoltà al richiedente di allegare la documentazione completa necessaria per il rilascio della qualifica di IAP. AVEPA, dopo la chiusura dei termini di presentazione della documentazione, la inoltra ai Servizi IRA che provvedono all'istruttoria per l'attestazione.

La mancanza della documentazione di cui al punto 1 comporta il non riconoscimento del relativo punteggio richiesto, mentre la mancata presentazione della restante documentazione comporta l'attivazione della procedura di non ammissibilità della domanda.

Il contratto di fornitura con le aziende utilizzatrici o imprese specializzate di commercializzazione, di cui al punto 12, dovrà essere presentato, al più tardi, al momento della richiesta del saldo pena la decadenza dell'istanza.

Documentazione specifica

Ai fini delle determinazioni del punteggio da assegnare alla domanda, la documentazione indicata al precedente punto 1. dovrà contenere, se del caso:

1. certificazione rilasciata da ente terzo accreditato per le certificazioni volontarie di prodotto o di sistema;

2. per le produzioni biologiche certificazione dell'ente responsabile, a conferma della assenza di provvedimenti sospensivi nei confronti del produttore (regolamenti CE n. 834/2007 e n. 889/2008);
3. per le produzioni DOP, IGP, STG, riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 509/06, regolamento (CE) n. 510/06, la certificazione dell'Ente preposto alla certificazione del prodotto riferita all'annata agraria precedente la presentazione della domanda. Nel caso in cui il prodotto certificato è derivato dalla trasformazione extraziendale di prodotti aziendali, la certificazione deve essere attestata dalla struttura di trasformazione;
4. Modello F2 o dichiarazione di produzione per le produzioni DOC e DOCG a sensi del regolamento CE n. 479/2008, che devono essere state rivendicate nella campagna precedente la presentazione della domanda;
5. per la certificazione relativa alla produzione di latte "Alta Qualità" di cui al DM 185/91, iscrizione nel registro tenuto presso il Servizio veterinario competente per territorio, ai sensi della D.G.R. n. 3710 del 20 novembre 2007.
6. perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato attestante che l'investimento oggetto di domanda determinerà un risparmio energetico di almeno il 20% rispetto alla situazione ante investimento (solo per gli interventi diretti al risparmio energetico al fine di ottenere lo specifico punteggio).

6.2 Rendicontazione

Ai fini del pagamento del contributo il beneficiario dovrà:

- a) essere in regola con i versamenti previdenziali INPS;
- b) presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:
 1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
 2. copia dei giustificativi di pagamento;
 3. consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
 4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,...);
 5. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.
 6. ove necessario, contratto di fornitura con le aziende utilizzatrici o imprese specializzate di commercializzazione nel caso di investimenti volti alla realizzazione di impianti di biomassa prodotta per la produzione di energia.